

CLIENTE:

N. POLIZZA:

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE ALLEGATO 3 – MUP (MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI ASSICURATIVI)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e nome dell'addetto alla distribuzione: "cognome" e "nome" (della persona), che agisce in veste di dipendente/subagente dell'intermediario.

Dati dell'intermediario

MARVEGGIO ASSICURAZIONI SRL che agisce in qualità di agente, iscritto nella Sezione A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 25/05/2007 con il n. A000187123.

Sede legale: P.zza Campello 4, 23100 Sondrio SO, Tel. 0342 217177, Fax 0342 513099, e-mail: info@marveggioassicurazioni.com, PEC: marveggio.assicurazioni@pec.retesp.it, indirizzo internet www.marveggioassicurazioni.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto dell'Agenzia con l'impresa di assicurazione di seguito indicata:

- ☐ Allianz S.p.A.
☐ Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA
☐ Tutela Legale S.p.A.
☐ Bene Assicurazioni S.p.A.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

Nei rami danni l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita distribuisce in modo esclusivo i contratti di Gruppo Allianz.

Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

☒ commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze R.C. Auto:

- Allianz S.p.A.: RCA – Settore IV> 40 quintali e Libri Matricola: 7,93%, tutti gli altri settori e RCA Nautica: 9,52%;
- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA.: RCA – Settore IV: 8,31%, tutti gli altri settori e RCA Nautica: 10,57%;
- Bene Assicurazioni S.p.A.: RCA – Per tutti i settori variabile per cluster di cliente tra 8,90% e 5,70%;

Tale percentuale provvigionale è espressione del rapporto tra l'ammontare della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

CLIENTE:

N. POLIZZA:

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà di:
 - a) inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
 - b) rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge;
 - c) presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; oppure,
 - d) presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 - e) avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'intermediario deve comunicare al contraente o all'assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.